Ordinanza

su un'ulteriore entrata in vigore parziale della modifica della legge federale sugli stranieri e della legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

del 23 settembre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

Art. 1

- ¹ L'articolo 71, frase introduttiva e lettera c, il titolo precedente l'articolo 101 e gli articoli 109a, 109d, 120e e 126b (art. 109c e 120d) della legge federale del 16 dicembre 2005¹ sugli stranieri (LStr), nonché l'articolo 18a (art. 4 cpv. 1, frase introduttiva, lett. a−c e 8a) della legge federale del 20 giugno 2003² sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) nel tenore di cui all'articolo 2 del decreto federale dell'11 dicembre 2009³ che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS) entrano in vigore l'11 ottobre 2011.
- ² L'articolo 6 LStr nel tenore del decreto federale menzionato nel capoverso 1 è entrato in vigore il 15 maggio 2010.
- ³ L'articolo 98*b* LStr nel tenore del decreto federale menzionato nel capoverso 1 è entrato in vigore il 1° gennaio 2011⁴.
- ⁴ Le rimanenti disposizioni della LStr e della LSISA nel tenore del decreto federale menzionato nel capoverso 1 entreranno in vigore successivamente.

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore l'11 ottobre 2011.

23 settembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 142.20

² RS **142.51**

3 RU **2010** 2063

4 RU 2010 5761

2011-0596 4449